

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati

REGOLAMENTO

In vigore dal 1° gennaio 2017¹

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, in breve denominato FONDO AS.SI. (di seguito Fondo).

Per quanto non previsto dal presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dello Statuto e le disposizioni del CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Assumono la qualifica di iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro, ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, o contratti di settori affini, con esplicite previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa.

L'obbligo d'iscrizione al Fondo sussiste nei confronti di:

- a) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno;
- b) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale;
- c) apprendisti.

ARTICOLO 3 - ESTENSIONI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comitato Direttivo del Fondo ASSI, previa intesa tra le Parti Sociali, potrà disciplinare l'iscrizione di:

- a) altre categorie di lavoratori;
- b) coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione;
- c) familiari dei dipendenti con costo aggiuntivo volontario a carico del dipendente richiedente.

ARTICOLO 4 - NORME SPECIALE PER I QUADRI

Non sono iscritti al Fondo i lavoratori con qualifica di "Quadro", i quali possono aderire ad altri Fondi (ad es., QuAS).

¹ *testo modificato con Accordo del 14.12.2016*

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE AL FONDO

L'iscrizione al Fondo deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro.

All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva una tantum pari a 30 euro, non frazionabile, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o parziale e con contratto di apprendistato.

L'una tantum è dovuta una sola volta nella vita lavorativa, al momento della prima iscrizione. Il Fondo confermerà alle aziende richiedenti l'avvenuto versamento dell'una tantum nei precedenti rapporti lavorativi.

ARTICOLO 6 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONE

All'avvio del Fondo, la contribuzione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal Contratto collettivo e dalle successive circolari del Fondo.

Conseguentemente le prestazioni ai lavoratori iscritti decorrono:

- dal 4° mese di regolare contribuzione per i lavoratori dipendenti da aziende con un numero di iscritti al Fondo superiore a 50;
- dal 9° mese di regolare contribuzione per i lavoratori dipendenti da aziende con un numero di iscritti al Fondo da 20 a 49;
- dal 13° mese di regolare contribuzione per i lavoratori dipendenti da aziende con un numero di iscritti al Fondo da 1 a 19.

Analoghe decorrenze valgono in caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione.

Qualora, in caso di rinnovo dell'iscrizione, il contributo venga pagato tardivamente, il diritto alle prestazioni potrà essere assicurato a decorrere dalle date di cui al comma 1.

Il pagamento dei contributi dovuti al Fondo ASSI, unitamente a quelli dovuti ad EBINSAFI, costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni.

Il contributo mensile è pari a:

- 9,00 euro, a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 7,00 euro, a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.

Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile anticipata.

In ogni caso di versamento errato, saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato entro tre mesi dal versamento.

Per le nuove iscrizioni è dovuto un contributo una tantum di 30 euro per ogni lavoratore.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il versamento dei contributi di adesione al Fondo ASSI dovrà essere effettuato mensilmente sul c/c n° 1809 (IBAN IT 59 H 03127 05011 00000000 1809), intestato a Fondo ASSI.

L'elenco dei dipendenti iscritti al Fondo dovrà essere inviato al Fondo ASSI (Via Lucania, 13 - 00187 ROMA) al momento della prima adesione. Successivamente dovranno essere comunicate, con periodicità mensile, le eventuali variazioni.

Anche la comunicazione di tali dati costituirà elemento determinante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo.

ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'azienda dovrà comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è avvenuta, l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'ex-dipendente rimarrà in garanzia sino alla scadenza mensile successiva.

ARTICOLO 9 - DOVERI DELL'ISCRITTO

L'iscrizione al Fondo implica l'accettazione integrale delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

ARTICOLO 10 - CAUSE DI DECADENZA DELLA QUALIFICA DI ISCRITTO

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- c) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità, abusi;
- d) decesso del dipendente.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DI AZIENDA

Nel caso in cui il datore di lavoro ceda l'attività e il rapporto di lavoro prosegua con il nuovo datore di lavoro, le prestazioni continuano ad operare senza soluzione di continuità, a condizione che il nuovo datore di lavoro comunichi al Fondo il subentro entro 30 giorni e si faccia carico del pagamento degli eventuali oneri contributivi arretrati.

Qualora non comunichi il subentro entro il termine di 30 giorni, ovvero non intenda farsi carico degli eventuali oneri contributivi arretrati, il nuovo datore di lavoro deve procedere ad una iscrizione ex novo dei suoi dipendenti, e il diritto alle prestazioni in corso deve pertanto intendersi decaduto causa cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 12 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da Full Time a Part Time le prestazioni verranno garantite sino alla prima scadenza mensile successiva.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da Part Time a Full Time le prestazioni previste per quest'ultima tipologia di contratto, fermo restando la regolarità amministrativa e il pagamento della differenza dovuta, decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione da parte del datore di lavoro al Fondo